



COMUNE DI SARDARA
Provincia del SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del C.C. n° _____



INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 – Determinazione dell'imposta

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 –Destinazione del gettito d'imposta

Articolo 7 – Obblighi tributari

Articolo 8 –Versamento dell'imposta

Articolo 9 – Disposizioni in materia di accertamento

Articolo 10 –Sanzioni

Articolo 11- Riscossione coattiva

Articolo 12 – Rimborsi

Articolo 13 -Contenzioso

Articolo 14- Rinvio ad altre disposizioni

Articolo 15 -Entrata in vigore



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Sardara in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, in quanto ente compreso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, approvato con Decreto della Regione Sardegna n° 23 del 30\11\2011.

2. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Sardara.

3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Sardara.

2. I soggetti responsabili degli obblighi derivanti dalla riscossione e dal riversamento alle casse comunali del tributo sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

3. Con rinvio al provvedimento della Giunta di nomina degli agenti contabili incaricati si definiscono le linee operative nella gestione del tributo.



Articolo 4 – Determinazione della misura dell'imposta

1. La misura delle tariffe dell'imposta è stabilita con delibera della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata per gli alberghi in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
3. I bed and breakfast e tutte le altre strutture ricettive non classificate come Albergo o Hotel sono assimilati alla classificazione corrispondente ad una "stella" esclusivamente ai fini dell'applicazione del tributo.
4. Per permettere ai clienti che pernottano presso la propria struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le esenzioni previste, i gestori della struttura sono tenuti a darne informazione in appositi spazi.
5. L'imposta è dovuta per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi nella stessa struttura.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- coloro che alloggiano per motivi lavorativi;
- coloro che alloggiano per motivi di studio iscritti all'istituto scolastico di 2° grado, a corsi di formazione professionale, all'università, all'alta formazione post –universitaria fino al 25° anno di età.



2. Ai fini dell'esenzione le fattispecie indicate devono essere necessariamente documentate con acquisizione dei dati a cura del Responsabile della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 –Destinazione del gettito d'imposta

1. Il relativo gettito è destinato a finanziare i programmi, oggetto di previsione nel bilancio del Comune in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Con delibera della Giunta Comunale, annualmente, quale atto propedeutico al bilancio di previsione oltre alle tariffe si provvede ad approvare la programmazione dell'utilizzo del gettito previsto per le finalità rientranti nell'ambito del comma 1.

3. L'amministrazione Comunale può consultare, a tal fine, gli operatori del settore per individuare le aree di intervento.

Articolo 7 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 e 3 sono responsabili della riscossione e del riversamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 e relativa documentazione.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
- riversare le somme riscosse al Comune entro 5 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli previsti da parte del Comune.



Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo riversamento al Comune nei termini indicati al precedente art. 7 comma 2 secondo le modalità comunicate da parte dell'Ente.

Articolo 9 -Disposizioni in materia di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali e, in materia di sanzioni tributarie in base ai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, nonché in base alle disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267\2000.



4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267\2000.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267\2000.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



Articolo 14 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia in quanto applicabili alle disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolati sovraordinate.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione.